



**AZIENDA SPECIALE CONSORTILE**

***“Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino”***

azienda territoriale per i servizi alla persona

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO ALL’AZIENDA SPECIALE  
CONSORTILE ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO DELLE  
FUNZIONI E COMPETENZE DI CUI AI COMMI 2 E 3 DELL’ART. 15 DELLA L.R.  
3/2008**

Repertorio Atti n. ..../12

L’anno duemiladodici , addì .... del mese di gennaio , in Bonate Sotto nella sede dell’Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino, tra i sottoscritti signori:

Bassoli Dott.ssa Lucia nata a Como il 11.02.1962, direttore dell’Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino domiciliata per la carica presso la sede dell’Azienda Via Garibaldi, 15 Bonate Sotto, che interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino, di seguito denominata Azienda, nel ruolo di ente affidatario del servizio di cui al presente atto, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del consiglio di amministrazione del 27 dicembre 2008 con la quale viene confermata fino al 31 dicembre 2011 a direttore dell’Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino.

E

Dott. Pierluigi Pasquini Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di TERNOD’ISOLA , nominato dal Sindaco con Decreto nr. ... del 2010

**CONSIDERATO** che, in data 17.03.06 è stata costituita con atto notarile sottoscritto da tutti i legali rappresentanti dei ventiquattro Comuni dell’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino, l’Azienda Speciale Consortile “Isola Bergamasca – Bassa Val San Martino”;

**CONSIDERATO** che nello statuto costitutivo dell’Azienda è previsto che l’Azienda possa esercitare funzioni per conto dei Comuni soci, anche se non compresi nel Piano di Zona, utilizzando specifici contratti di servizio;

**RICHIAMATA** la L.R. 3/2008 e in particolare:

- l’art. 15 comma 1 che precisa come l’esercizio delle Unità d’Offerta della rete Sociale è soggetto alla presentazione di una comunicazione preventiva al Comune di TERNO D’ISOLA con il compito di certificare, da parte del gestore, il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali;
- l’art. 15 commi 2 e 3 che assegnano ai Comuni specifiche competenze e funzioni amministrative in materia di “Modalità di esercizio delle unità d’offerta”;
- l’art. 11 comma 2 che individua nella gestione associata la forma idonea a garantire l’efficacia e l’efficienza delle Unità di Offerta Sociale di competenza dei Comuni;

**VISTA** la Circolare n. 8/2008 che attua l’istituto della comunicazione preventiva per l’esercizio delle Unità d’Offerta Sociale in sostituzione dell’istituto dell’autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali, così come disciplinata dall’art. 50 della L.R. 1/86;

**VISTA** la DGR n. 7437/2008 che individua le Unità d’Offerta Sociali presenti sul territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 4 comma 2 della L. R. 3/2008;

**PRESO ATTO** che in data 23 ottobre 2008 l’Assemblea dei Sindaci ha approvato all’unanimità la facoltà di lasciare in capo all’Azienda Speciale Consortile la materia

trasferita ai comuni per l'esercizio delle Unità di Offerta Sociali (ex autorizzazione al funzionamento);

**PRESO ATTO** che il Comune di TERNO D'ISOLA ha approvato a sua volta la delega della materia trasferita ai comuni per l'esercizio delle Unità di Offerta Sociali (ex autorizzazione al funzionamento) con delibera consiliare n. .... del .....

Tutto ciò premesso tra le parti si conviene quanto segue

#### Art. 1 Oggetto del contratto

Il Comune di TERNO D'ISOLA , sottoscrittore del presente accordo, mantiene in capo all'Azienda le competenze e funzioni amministrative di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 15 della L.R. 3/2008 e in particolare affida alla stessa la gestione di tutte le procedure riguardanti le modalità di presentazione della comunicazione preventiva e la relativa documentazione da allegare, l'obbligo di verificare la completezza della documentazione allegata, la comunicazione alla Regione Lombardia dell'avvio dell'Unità d'Offerta Sociale, l'eventuale diffida oppure l'attribuzione di eventuali prescrizioni in caso di accertata carenza dei requisiti minimi previsti dalla vigente normativa per le Unità d'Offerta Sociale presenti sul territorio.

#### Art. 2 - Durata del contratto

Il presente contratto ha durata fino al 31.12.2014.

Entro tre mesi dalla scadenza il Comune contraente accerterà la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il rinnovo del contratto e, ove verificata detta sussistenza, comunicherà all'Azienda la volontà di procedere a tale rinnovo.

In caso di mancato rinnovo l'Azienda cesserà la fornitura del servizio e degli interventi connessi.

#### Art. 3 - Affidamento dei servizi e degli interventi

Il Comune di TERNO D'ISOLA affida all'Azienda le competenze e le funzioni trasferite con il presente accordo in ogni loro fase. L'Azienda ne curerà gli aspetti amministrativi, di consulenza tecnico gestionale e progettuale e il raccordo sia con gli Enti proponenti che con l'ASL, facilitando l'espletamento del procedimento. Manterrà un archivio delle Unità d'Offerta Sociali esistenti sul territorio, quale banca dati conoscitiva delle risorse territoriali. Faciliterà il raccordo con gli aspetti amministrativi inerenti all'applicazione della circolare 4 (rendicontazione annuale). Informerà gli Enti interessati circa l'evolversi delle normative. Fornirà dati conoscitivi necessari alla programmazione territoriale.

#### Art. 4- Gestione dei servizi e degli interventi

L'Azienda si impegna a gestire la procedura di cui al precedente art. 4 come di seguito specificata:

1. Istituto della comunicazione preventiva: verifica della completezza della documentazione presentata necessaria per l'esercizio dell'attività. Qualora la documentazione fosse incompleta e si verificasse il non rispetto integrale dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente, vi sarà la fissazione di un termine per l'integrazione della documentazione; oppure qualora si accertasse pericolo per la salute o l'incolumità delle persone si valuterà un'eventuale l'inibizione immediata dell'attività. I requisiti di esercizio per le Unità d'Offerta Sociali esistenti rimangono dettati dai provvedimenti fin qui emanati. Gli Enti gestori saranno accompagnati fino al raggiungimento completo della documentazione

2. Fase dell'Istruttoria:

- verifica dei requisiti soggettivi relativi agli aspetti amministrativi del soggetto gestore (di chi eroga il servizio, natura giuridica dell'ente e relativa documentazione);
- verifica dei requisiti gestionali e strutturali in relazione agli standard previsti dalla normativa vigente;

- verifica del rispetto dei regolamenti locali d'igiene;
- verifica del rispetto delle norme in materia di sicurezza.

L'Azienda inoltre cura il coordinamento con la parte di procedura riguardante l'ASL mantenendo costanti rapporti.

### 3. Fase presa d'atto dell'esercizio dell'unità d'offerta sociale.

L'Azienda provvede, al termine della procedura e acquisito il parere dell'ASL territorialmente competente, ad una comunicazione di avvio delle Unità d'Offerta Sociale:

L'esercizio delle Unità d'Offerta Sociali consolidate ha durata illimitata ed è sottoposta a decadenza, in caso di riscontrata violazione: degli obblighi contrattuali relativi al personale, quali il mancato versamento degli oneri contributivi oppure qualora vengano meno i requisiti dichiarati al momento della comunicazione preventiva (modifica standards gestionali, strutturali, destinazione d'uso, cambio dell'Ente gestore)

Per le Unità d'Offerta Sociale che esercitano temporaneamente la propria attività (CRE) la comunicazione preventiva o autocertificazione di possesso dei requisiti, dovrà essere presentata ogni anno.

### Art. 5 – Risorse umane

Il servizio verrà assicurato dall'Azienda tramite risorse proprie, assunte o con contratti di collaborazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

### Art. 6 – Esclusività del servizio

Per tutta la sua durata, la presente convenzione conferisce alla Azienda diritto esclusivo di esercitare i servizi e gli interventi di cui al precedente art. 2.

#### Art. 7 – Regolamento di organizzazione

Le modalità tecnico amministrative e gestionali dei servizi affidati all'Azienda e le modalità di funzionamento dell'Azienda stessa sono definite da apposito regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici e della dotazione organica approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda nel rispetto degli indirizzi strategici stabiliti e approvati dall'Assemblea dei Sindaci.

#### Art.8 – Obblighi del Comune affidante

Il Comune di TERNO D'ISOLA si impegna nei confronti dell'Azienda ad agevolare il migliore espletamento delle attività disciplinate dal presente contratto. Inoltre, collabora nel fornire all'azienda i documenti necessari ad aprire l'istruttoria ed a partecipare, con i tecnici che hanno redatto il progetto tecnico - strutturale, agli incontri congiunti con il Servizio accreditamento e controllo dell'ASL, al fine di facilitare le istruttorie inerenti l'esercizio delle Unità d'Offerta Sociale .

#### Art. 9– Obblighi dell'Azienda

L'Azienda, nello svolgimento delle attività affidate, si obbliga:

- a garantire che il servizio venga espletato in stretto raccordo con il Comune;
- a garantire che la gestione del servizio offerto avvenga con modalità che promuovano il miglioramento della qualità del servizio offerto;
- a garantire che la gestione del servizio avvenga nel rispetto dei principi di efficienza, di economicità e di efficacia;
- a garantire la regolare esecuzione delle attività affidate nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza;
- a munirsi di autorizzazioni, licenze, iscrizioni, concessioni, permessi e tutto quanto prescritto dalla legge e dai regolamenti, necessari all'esecuzione del contratto;
- a custodire la documentazione durante il periodo di svolgimento delle procedure e

- a restituirla al Comune successivamente al rilascio;
- ad assicurare l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia previdenziale ed assistenziale, di sicurezza e di protezione dei lavoratori;
- a garantire la totale estraneità del Comune affidante da qualsiasi controversia dovesse sorgere tra l'Azienda e il personale proprio e/o tra l'Azienda e terzi;
- a garantire l'elevato livello qualitativo delle competenze del personale coinvolto nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto.

#### Art. 10 – Finanziamento delle attività

La Regione ha destinato un fondo di complessivi € 11.525,00 circa all'Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino per l'esercizio di questa funzione.

Il Comune di TERNO D'ISOLA dispone di destinare all'Azienda, per l'esercizio delle funzioni trasferite, il contributo regionale annuale previsto.

Il contributo versato all'Azienda è esente IVA in quanto riferito a prestazioni socio assistenziali.

#### Art. 11- Responsabilità

Qualora dall'esercizio delle attività connesse al presente contratto derivassero danni di qualunque natura all'Azienda, al Comune di TERNO D'ISOLA a terzi, quali omessa o incompleta o ritardata attuazione di interventi, l'Azienda ne assume responsabilità tranne nei casi in cui tali danni siano imputabili a carenze nell'adozione di atti amministrativi di competenza dei Comune aderente.

#### Art. 12 Controllo della gestione dei servizi e degli interventi

Il Comune di TERNO D'ISOLA , firmatario del presente accordo, si riserva il diritto di controllare che la gestione del servizio avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dal presente contratto.

L'Azienda si obbliga a comunicare al Comune di TERNO D'ISOLA i dati della gestione con una relazione in cui siano descritte e documentate le attività, gli interventi e i tempi di realizzazione degli stessi.

#### Art. 13 – Contestazioni, inadempienze, penali

Qualora l'Azienda si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente atto, il Comune affidante dovrà darne formale diffida scritta contestando l'addebito.

La diffida, da inviarsi tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un congruo termine per l'adempimento.

Entro il termine indicato l'Azienda potrà presentare le proprie deduzioni o provvedere all'adempimento.

Potranno essere applicate delle penali da un minimo di 500 euro a un massimo di 5.000 euro in relazione alla gravità dell'inadempimento.

L'applicazione delle penali segue la disciplina civilistica.

#### Art. 14 – Risoluzione del contratto

Il contratto si intende risolto, ai sensi dell'Art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

1. per ritardi o interruzioni dell'attività ovvero per la carenza degli standard qualitativi nella gestione dei servizi e nella realizzazione degli interventi affidati, imputabili all'Azienda, che non consentano o che, comunque, compromettano il regolare svolgimento dei servizi e degli interventi;
2. per gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente contratto, imputabili a dolo o colpa grave dell'Azienda;
3. entrata in vigore di normative che disciplinano diverse modalità di gestione dei servizi oggetto del presente contratto.

#### Art. 15 – Revoca dell’Affidamento

Il Comune affidante può recedere unilateralmente dal presente contratto per motivi gravi di pubblico interesse ,non sussistendo, in tal caso, le ragioni di opportunità per la prosecuzione del rapporto, con onere di preavviso di almeno tre mesi.

L’Azienda rinuncia fin d’ora a qualunque corrispettivo per il recesso.

#### Art. 16 – Risoluzione anticipata

Il mancato rinnovo del contratto, allo scadere del termine contrattuale o qualsiasi altro caso di interruzione anticipata della convenzione, comporterà automaticamente la revoca del personale impiegato presso il Comune di TERNO D’ISOLA per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 2.

#### Art. 17 Foro competente

Per ogni contestazione che dovesse sorgere in ordine all’interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto sarà competente il Foro di Bergamo.

#### Art. 18 – Spese contrattuali

Le spese dipendenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico dall’Azienda, così come le spese relative alla registrazione dell’Atto.

#### Art. 19 – Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle norme legislative e alle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 20 – Trattamento dei dati

Le parti concordano che i dati contenuti nel presente contratto sono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge

Bonate Sotto, 02 gennaio 2012

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca \_\_\_\_\_

Per il Comune di TERNO D'ISOLA \_\_\_\_\_